



CITTÀ DI SURBO

Provincia di Lecce

~~~~~○~~~~~

# REGOLAMENTO

# AVVOCATURA COMUNALE

- Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 16/03/2017

## **Art. 1**

### **Ambito di applicazione**

Il presente Regolamento è adottato al fine di disciplinare funzioni, compiti, attività, gestione e funzionamento dell'Avvocatura Comunale, istituita con deliberazioni G.C. n. 122 del 16/10/2008 e n. 181 del 19/12/08.

## **Art. 2**

### **Requisiti soggettivi**

I dipendenti facenti parte dell'Avvocatura Comunale devono essere abilitati ad esercitare la professione legale e devono conseguire, per l'esercizio della funzione, l'iscrizione all'Elenco Speciale annesso all'Albo degli Avvocati ai sensi dell'articolo 3, quarto comma, del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578.

La quota annuale di iscrizione all'Albo professionale, poiché collegata alla iscrizione necessaria per lo svolgimento dell'attività professionale, è corrisposta dall'avvocato interessato.

## **Art. 3**

### **Funzioni e compiti dell'Avvocatura Comunale**

L'Avvocatura Comunale è incaricata, ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. n. 1578/33, dello svolgimento dell'attività professionale di avvocato *“per le cause e gli affari propri dell'Ente”* e rende il servizio di rappresentanza, patrocinio, assistenza e difesa in giudizio dell'Amministrazione Comunale.

All'Avvocatura Comunale sono, pertanto, affidati tutti i compiti e le relative responsabilità professionali disciplinati dal R.D.L. 27.11.1933, n. 1578 e dal R.D. 22.01.1934, n. 37 e successive integrazioni e/o modificazioni.

L'Avvocatura Comunale, in particolare, attende alle appresso specificate funzioni, tipiche dell'attività di avvocato:

- Assistere, su richiesta, il Sindaco, gli Amministratori, il Segretario Comunale e i Responsabili di settore nella trattazione di questioni che richiedano particolare apporto tecnico – giuridico;
- Curare direttamente gli affari inerenti al contenzioso dell'Ente, mediante anche la costituzione in giudizio;
- Monitorare e coordinare tutta l'attività giudiziale e stragiudiziale in cui il Comune è parte anche tramite legali esterni e riferire al Sindaco, agli Amministratori ed al Segretario Comunale;
- Formulare, su richiesta, pareri in ordine a rilevanti questioni giuridiche;
- Intervenire, su espresso mandato, in qualsiasi sede, per definire e transigere liti e controversie, anche solo insorgende, nell'interesse dell'Ente;
- Curare direttamente con responsabilità di firma, o in collaborazione con i responsabili dei competenti settori, su espresso incarico, procedimenti di particolare complessità;
- Svolgere ogni altra attività connessa e/o strumentale all'esercizio delle precedenti.

I pareri legali, a supporto di procedimenti e/o provvedimenti amministrativi, sono resi dall'Avvocatura Comunale, su richiesta scritta dei Responsabili dei

Settori, entro trenta giorni, salvo termini più brevi per motivi di urgenza o più lunghi in relazione alla complessità della questione all'esame.

L'Avvocatura Comunale patrocinata e difende, altresì, gli amministratori e i dipendenti comunali nei giudizi per fatti e cause inerenti all'espletamento del mandato o del servizio, qualora gli interessati ne facciano richiesta e non sussistano gli estremi del conflitto di interessi, anche solo potenziale.

#### **Art. 4**

##### **Autonomia ed indipendenza dell'Avvocatura**

L'Avvocatura Comunale è dotata dell'autonomia caratterizzante la professione forense, è posta alle dirette dipendenze della Segreteria Generale dell'Ente ed esercita le funzioni di competenza con libertà e piena autonomia.

L'Avvocatura Comunale ha responsabilità diretta nei confronti della struttura di vertice politico dell'Ente per il conseguimento degli obiettivi assegnati.

#### **Art. 5**

##### **Organizzazione**

L'Avvocatura Comunale è coadiuvata e supportata, sul piano amministrativo, da adeguato personale gestito dai Responsabili del Settore Servizi Amministrativi, il quale ultimo assicura piena collaborazione all'Avvocatura.

#### **Art. 6**

##### **Pratica forense**

Presso l'Avvocatura può essere compiuta la pratica forense prescritta per l'ammissione all'esame di abilitazione per l'esercizio della professione di avvocato.

La pratica non dà alcun titolo per l'ammissione all'impiego presso l'Amministrazione.

La pratica forense presso l'Avvocatura Comunale di Surbo, in ogni caso, non potrà protrarsi successivamente al conseguimento della abilitazione professionale.

Ai praticanti ammessi potrà essere riconosciuta, da parte dell'Ente, compatibilmente con la disponibilità delle risorse, una somma annuale a titolo di rimborso spese.

L'individuazione dei praticanti è operata, previo avviso pubblico per la definizione delle condizioni di partecipazione e dei criteri di selezione, da parte del Responsabile dell'Avvocatura, sulla base delle domande pervenute entro i termini di scadenza dell'avviso pubblico e di specifico colloquio.

#### **Art. 7**

##### **Incompatibilità**

Oltre alle incompatibilità previste per i dipendenti degli enti locali ex art. 53 L. 165/2001 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.P.R. 31 dicembre 1993, n. 584, recante norme sugli incarichi consentiti e vietati agli avvocati dello Stato.

## **Art. 8**

### **Gestione delle controversie**

La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio nelle controversie in cui è parte il Comune, l'azione e la costituzione in giudizio, le domiciliazioni, le transazioni e gli arbitrati sono deliberati, su proposta del Responsabile dell'Ufficio interessato e sentita l'Avvocatura Comunale, dalla Giunta Comunale che autorizza il Sindaco a stare in giudizio.

Il mandato (procura) alla lite è conferito dal Sindaco, volta per volta, per ogni singolo grado di giudizio.

L'avvocato esercita le sue funzioni innanzi alle autorità giudiziarie secondo le regole proprie della rappresentanza in giudizio.

Nelle ipotesi previste dall'art. 417 Bis del Codice di Procedura Civile e negli altri casi indicati dalla Legge, la Giunta Comunale può autorizzare i dipendenti appartenenti alle strutture interessate a coadiuvare nei relativi giudizi l'Avvocatura Comunale.

Le singole strutture dell'Ente sono tenute a fornire all'Avvocatura le informazioni, i documenti e i supporti tecnici e professionali necessari per la gestione delle controversie e a comunicare tempestivamente ogni successiva notizia inerente alle stesse.

## **Art. 9**

### **Patrocinio ed assistenza in giudizio**

Il patrocinio e l'assistenza in giudizio dell'Amministrazione Comunale, deliberati dalla Giunta Comunale, competono di norma all'Avvocatura Comunale che, in caso di conflitto di interessi ed in fattispecie in cui sia inopportuna o incompatibile la difesa da parte dell'Avvocatura interna, nonché in caso di questioni caratterizzate da particolari complessità e/o specialità o ancora nel caso di particolare carico di lavoro della stessa, dispone il conferimento dell'incarico di difesa dell'Ente a professionista esterno individuato nel rispetto della normativa vigente.

In questioni caratterizzate da particolari complessità e/o specialità nonché nel caso di particolare carico di lavoro dell'Avvocatura Comunale, è altresì facoltà di quest'ultima individuare ed incaricare, nel rispetto della normativa vigente, professionisti del libero "Foro" da affiancare all'Avvocatura nella difesa dell'Ente.

## **Art. 10**

### **Nomina periti**

Qualora se ne ravvisi la necessità o l'opportunità, l'Avvocatura, sentiti gli Uffici interessati alla vertenza, può altresì nominare in fase giudiziale periti di parte, interni alla struttura organizzativa dell'Ente e/o, in casi di particolare specializzazione, esterni all'Amministrazione.

## **Art. 11**

### **Assegnazione degli affari all'interno dell'Avvocatura**

Ai sensi dell'art. 9, comma 5 del decreto legge del 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, il Responsabile dell'Avvocatura Comunale assegna ogni singolo affare di competenza dell'Avvocatura singolarmente ad ognuno degli avvocati assegnati all'Ufficio, sé compreso, in virtù del principio di rotazione nonchè in ragione delle competenze e delle conoscenze professionali specifiche, della peculiare specializzazione, dei carichi di lavoro e degli esiti dei precedenti giudizi.

## **Art. 12**

### **Trattamento economico del dipendente comunale avvocato**

Il dipendente comunale che svolge funzioni di avvocato *“per le cause e gli affari propri dell’Ente”*, percepisce, in ossequio a leggi, norme contrattuali collettive vigenti ed alla contrattazione integrativa, oltre al trattamento economico relativo alla posizione economica in godimento, le indennità di cui all’art. 10 *“alte professionalità”* del CCNL del 24.01.2004, nella misura annualmente fissata con decreto del Sindaco.

## **Art. 13**

### **Compensi professionali dell’avvocato**

All’Avvocatura Comunale spettano, oltre alle indennità di cui al precedente articolo, in ossequio alla specifica normativa della materia (R.D. n. 1578/33), nonchè all’art. 9 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, i compensi professionali, dovuti a seguito di sentenza, anche parziale, favorevole all’Ente emanata in giudizi in cui la stessa sia formalmente costituita.

Nel caso di condanna della controparte alla rifusione delle spese e delle competenze di giudizio, l'ammontare dei compensi professionali dovuti agli avvocati assegnati all'Avvocatura Comunale è fissato in quello determinato dal Giudice, escluse le quote relative alle spese.

In tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole, ai dipendenti comunali avvocati assegnati all'Avvocatura sono corrisposti compensi professionali in base ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014 o di cui ai Regolamenti pro tempore vigenti e nei limiti dello stanziamento previsto, il quale non può superare il corrispondente stanziamento relativo all’anno 2013.

I suddetti compensi professionali, che in nessun caso potranno essere superiori, annualmente, al trattamento economico complessivo del singolo avvocato assegnato all'Avvocatura Comunale, sono liquidati, su espressa richiesta dell’interessato, da parte del Responsabile del Settore Servizi Amministrativi.

Sono equiparate alle sentenze favorevoli i decreti ingiuntivi proposti dall’Ente non opposti nei termini, i lodi arbitrali e tutti gli altri provvedimenti in cui risultino accolte le domande dell’Ente e/o rigettate quelle di controparte, nonchè le transazioni giudiziali nel caso in cui le somme da corrispondere alla controparte siano pari o inferiori alla metà di quelle pretese.

Per il caso delle transazioni giudiziali di cui al comma precedente, i compensi riconosciuti sono pari a quelli di cui al precedente comma 3 ridotti ad un terzo (1/3).

Nel caso in cui la difesa in giudizio dell'Ente sia svolta, in applicazione del disposto dell'art. 9, comma 2 del presente Regolamento, dall'Avvocatura interna, congiuntamente a professionisti esterni, i compensi riconosciuti sono pari a quelli di cui al precedente comma 3, ridotti alla metà (1/2).

#### **Art. 14**

##### **Criterio di riparto dei compensi all'interno dell'Avvocatura**

Ai sensi dell'art. 9, comma 5 del D.L. n. 90/14, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. n. 114/14, il riparto dei compensi professionali spettanti agli Avvocati dell'Ente, nel rispetto dell'autonomia dell'Avvocatura e tenuto conto della puntualità negli adempimenti processuali, dei carichi di lavoro, della complessità delle questioni assegnate nonché delle percentuali di successo, avviene in ragione della quota massima dell'80% in favore dell'avvocato affidatario del mandato ed in ragione della restante quota in favore degli altri avvocati assegnati all'Ufficio in virtù dell'apporto del singolo alla specifica causa.

#### **Art. 15**

##### **Accesso agli atti**

Ai sensi dell'art. 24, comma 2 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, considerati il segreto professionale e l'obbligo di non divulgazione nonché al fine di salvaguardare la riservatezza dei rapporti tra difensore e parte difesa, sono sottratti all'accesso

- i pareri resi dall'avvocatura in merito a liti potenziali e/o in atto;
- gli atti defensionali;
- le relative consulenze tecniche;
- tutta la corrispondenza relativa agli affari di cui ai punti precedenti;
- gli eventuali indirizzi difensivi conferiti dall'Amministrazione.

#### **Art. 16**

##### **Disposizione finale**

Eventuali modifiche di carattere generale, non connesse ad obblighi di recepimento di nuove norme, potranno essere apportate solo ed esclusivamente con le procedure previste per l'approvazione.